



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ROMEO, MURELLI, CANTÙ, GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, MARTI, PIROVANO, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI e TOSATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2024**

Introduzione dei commi 182-*bis* e 182-*ter* dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di esonero contributivo in favore delle lavoratrici con figli

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante la manovra di bilancio per l'anno 2024, ha previsto un esonero contributivo destinato alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Più in dettaglio, alle lavoratrici in questione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L'esonero si applica sino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e, comunque, nel limite massimo annuo di 3.000 euro parametrato su base mensile.

L'esonero contributivo è poi riconosciuto, in via sperimentale, anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Per le lavoratrici in questione, l'esonero si applica solo per l'anno 2024 e, in ogni caso, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'esonero contributivo è quindi circoscritto alle lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato e con contratto a tempo indeterminato ed esclude sia le lavoratrici con contratto a termine, sia le professioniste e le autonome, nonché le collaboratrici titolari di

forme coordinate e continuative. Tuttavia, la *ratio* della misura è di offrire un sostegno della maternità rivolto indifferentemente a tutte le donne lavoratrici. È quindi opportuno estendere l'esonero, nelle medesime forme, anche alle lavoratrici che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 apporta una modifica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, introducendo due nuovi commi all'articolo 1: un comma 182-*bis*, che estende l'esonero contributivo previsto per le donne lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato anche alle lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritte alla gestione separata dell'INPS; un comma 182-*ter*, che prevede un esonero contributivo, nella misura pari ad un terzo della quota dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, anche alle lavoratrici libere professioniste titolari di partita IVA nonché alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

L'articolo 2 reca le disposizioni di carattere finanziario.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Introduzione dei commi 182-bis e 182-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 182 sono inseriti i seguenti:

« *182-bis.* L'esonero contributivo di cui ai commi da 180 a 182 si applica, nelle medesime forme, anche alle lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

*182-ter.* L'esonero contributivo di cui ai commi da 180 a 182 si applica, nella misura pari ad un terzo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e comunque nel limite massimo annuo di 3.000 euro, anche alle lavoratrici libere professioniste titolari di partita IVA, iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nonché alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni speciali dell'AGO ».

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 262 milioni di euro per l'anno

2024, 93 milioni di euro per l'anno 2025 e 95 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.